



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di **Roma Capitale**

**CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 02/100 – 2018 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 523

del 15 novembre 2018

Prot. Gen. n. 100992

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO** che in data 06 novembre 2018 è pervenuta la nota n.97550, nonché l'integrazione n.99048 del 10 novembre 2018 con cui la soc. C.S.P. s.r.l., chiede l'istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione in via Leonardo lato monte per i giorni 19 e 20 novembre 2018, rispettivamente nel tratto compreso tra via Borghese e via dei Bastioni e nel tratto compreso tra via dei Bastioni e piazza Regina Margherita, al fine di consentire i lavori di cura delle aree a verde pubblico, da parte della medesima società;
- **PREMESSO** che nella medesima nota si comunica che l'intervento verrà effettuato nei giorni 19 e 20 novembre 2018;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
- **VISTI:**
  - gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
  - il D.L. n.267/2000;
  - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
  - il Decreto sindacale di cui al prot. n.53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale, Viabilità";

## ORDINA:

1. dalle ore **06:00** fino alle ore **13:00** del giorno **19 novembre 2018**, in:  
**VIA LEONARDO**, lato monte del tratto compreso tra via Borghese e via dei Bastioni:  
l'istituzione della disciplina di sosta vietata con rimozione, ad esclusione dei veicoli della società esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo.
2. dalle ore **06:00** fino alle ore **13:00** del giorno **20 novembre 2018**, in:  
**VIA LEONARDO**, lato monte del tratto compreso tra via dei Bastioni e piazza Regina Margherita:  
l'istituzione della disciplina di sosta vietata con rimozione, ad esclusione dei veicoli della società esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo.

## DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - alla Società C.S.P. s.r.l., servizio segnaletica:
    - per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dandone comunicazione scritta al Comando di P.L. del giorno e ora di apposizione della segnaletica;
    - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
  - alla soc. C.S.P. s.r.l. servizio igiene pubblica e verde pubblico per:
    - l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
  - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
  - alla soc. C.S.P. s.r.l. – servizio rimozioni e trasporto pubblico locale, ognuno per i provvedimenti di propria competenza;
  - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo tecnico circa l'installazione della segnaletica stradale;
  - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante Corpo Polizia Locale Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7  
Comandante del Corpo di Polizia Locale  
Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI